

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI  
PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.  
M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI  
FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO  
ATTUATIVO” – MISURA “RSA APERTA”.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Socio Sanitario, dott. Ettore Presutto, nato a San Severo (FG) il 24/09/1965, delegato dal Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA), entrambi domiciliati per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO ONLUS con sede legale nel Comune di LOMAZZO (CO) in Via Del Laghetto n. 9, CF 03850460134 / P.IVA 03850460134, nella persona del Dott. Claudio Cetti, nato a SOSPIROLO (BL) il 30/01/1949 C.F. CTTCLD49A30I866O, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;

- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in

	condizioni di non autosufficienza;	
	- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;	
	- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;	
	Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/6387 del 16.05.2022 ha confermato:	
	- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2022;	
	- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;	
	- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, nel 2022 non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	per la struttura	
	- RSA - FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO -	
	RSA BREGNANO con sede operativa in VIALE KENNEDY N. 70 - BREGNANO, -	
	CUDES 322002750	

è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad

erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.

R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,

a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino

beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'

erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

La Struttura non mette a disposizione posti letto per interventi di "sollevio" a favore di

persone affette da demenza.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'

intero territorio regionale.

#### **Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della

misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n.

X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del

26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali

incompatibilità alla misura;

- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che

risultano ammissibili alla misura;

- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale

(PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;

- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare si impegna a:

a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;

b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;

c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);

d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;

e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;

f. approntare e mantenere aggiornato il Fasas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;

g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;

	h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese	
	successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e	
	la relativa fattura;	
	i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari	
	senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
	j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso	
	di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di	
	dimissione per tutti i beneficiari;	
	k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la	
	rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;	
	l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle	
	prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
	m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in	
	osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
	n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse	
	incidere sull'organizzazione.	
	<b>Articolo 3. Compiti della ATS</b>	
	L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di	
	programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget	
	per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i	
	cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.	
	L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse,	
	tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei	
	diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre	
	entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale	

	modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto	
	può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore	
	secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale	
	competente.	
	L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della	
	RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'	
	analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;	
	L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	
	delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei	
	dati relativi all'intero territorio.	
	L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle	
	stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto	
	adempimento del debito informativo regionale.	
	L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla	
	presa in carico che sulle prestazioni erogate.	
	<b>Articolo 4. Soggetti beneficiari</b>	
	I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini	
	residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.	
	G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.	
	La misura si rivolge a:	
	- <b>Persone con demenza:</b> presenza di certificazione rilasciata da medico specialista	
	geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;	
	- <b>Anziani non autosufficienti:</b> età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili	
	al 100%.	
	- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da	

rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2022 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

#### **Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione**

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

#### **Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire,

insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

#### **Articolo 7. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

#### **Articolo 8. Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) (per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

#### **Articolo 9. Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.



## Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare

	violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	Il soggetto gestore inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS Insubria;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli	
	interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	<b>Articolo 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio</b>	
	Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o	

integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

### **Articolo 12. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

### **Articolo 13. Obblighi informativi e di comportamento**

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'

aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

#### **Articolo 14. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

#### **Articolo 15. Norma conclusiva**

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dal soggetto gestore se non previa approvazione scritta da parte dell'ATS dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte della Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto gestore al sotteso rapporto giuridico ed economico.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Sociosanitario

Il Legale Rappresentante

Dott. Ettore Presutto

(o suo delegato)

su delega del Direttore Generale

Dott. Claudio Cetti

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA**

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET**

Codice CUDES **322002750**

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data **CONTESTUALE**

Validità dal **01/01/2022**

al **31/12/2022**

Riferimenti provvedimento ATS

**Deliberazione N. 368 DEL 16/06/2022**

**STRUTTURA**

Tipologia **Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani**

Denominazione **FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO - RSA BREGNANO**

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale **FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO ONLUS**

Comune sede legale **LOMAZZO (CO)**

Legale Rappresentante (od  
altro soggetto munito di  
legale rappresentanza) **Dott. Claudio Cetti**

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato **74.381,00**

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria  
Il Direttore Sociosanitario  
Dott. Ettore Presutto  
su delega del Direttore Generale  
Dott. Lucas Maria Gutierrez

ENTE GESTORE  
Il Legale Rappresentante  
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Claudio Cetti